

Donne e sport

RIFLESSIONI IN UN'OTTICA DI GENERE

A CURA DI

Gioia Virgilio

*Coordinatrice del progetto "Donne e Sport"
per l'Associazione Orlando*

Silvia Loli

Insegnante di Educazione Fisica e sociologa dello sport



In copertina, realizzata da Gabriella Cappelletti:
le atlete che hanno dato corpo e parola alle nostre riflessioni:
Sara Sgarzi, Martina Caironi, Sara Simeoni, Laura Coccia, Elisabetta Tassinari.

© 2018 Casa editrice Emil di Odoya srl
ISBN: 978-88-6680-294-5

I libri di Emil
Via Benedetto Marcello 7 – 40141 Bologna – www.ilibridiemil.it

INDICE

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 9

METODOLOGIA DI LAVORO 13

CONFRONTI

**1. SUGGERZIONI E SPUNTI TRATTI
DAL LIBRO SU SARA SIMEONI** 23

Introduzione
di Gioia Virgilio 25

La creatività alla base del successo sportivo
di Sara Simeoni 29

Brevi cenni di storia dello sport al femminile e valori educativi
di Angela Magnanini 37

Come lo sport mi ha insegnato a vivere
di Sara Sgarzi 51

Sport come fenomeno sociale e pratica sportiva
di Silvia Lolli 57

**2. SCUOLA E SPORT DELLE DONNE:
PROBLEMATICHE DELLA EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA** 65

Lettura
di Marinella Manicardi 67

Introduzione
di Gioia Virgilio 73

Scuola ed educazione sportiva
di Silvia Lolli 75

<i>Se non fate i bravi non si fa “motoria”: deprivazione pedagogica del corpo e del movimento nella scuola</i>	
di Roberto Farnè	87
<i>Sport e fitness</i>	
di Roberta Sassatelli	93
3. SPORT COME VEICOLO DI INCLUSIONE: EMARGINAZIONE SOCIALE, IMMIGRAZIONE, DISABILITÀ	103
<i>Introduzione</i>	
di Gioia Virgilio	105
<i>Sport e disabilità</i>	
di Laura Coccia	109
<i>La promozione dello sport per le persone con disabilità</i>	
di Melissa Milani	115
<i>Sport e Attività Fisica come strumenti di integrazione sociale per immigrat* e rifugiat*</i>	
di Giovanna Russo	119
<i>Sport in carcere e prospettive di genere</i>	
di Flaminia Bolzan	127
<i>Come riprendersi la vita</i>	
di Martina Caironi	133
4. RAPPRESENTAZIONI MEDIATICHE DELLE SPORTIVE: PRATICHE E DISCRIMINAZIONI DI GENERE	141
<i>Introduzione</i>	
di Gioia Virgilio	143
<i>Un certo genere di sport</i>	
di Mara Cinquepalmi	147

<i>Donne di Sport: l'esperienza di Alley Oop – L'altra metà del Sole</i> di Tiziana Pikler	155
<i>La comunicazione sportiva</i> di Laura Tommasini	161
<i>Sogni e delusioni</i> di Elisabetta Tassinari	165
<i>Donne e sport: quando la legge non è uguale per tutti</i> di Margherita Pittalis	169
<i>Poesia</i> di Anna Zoli	185
<i>L'impossibile storia dello sport scritta in assenza di archivi</i> di Angela Teja	191
RIFLESSIONI CONCLUSIVE	199
Locandine delle iniziative	211
BIBLIOGRAFIA	217
Appendice	227
Intervista a Sara Simeoni	229
Intervista a Martina Caironi	231
Ringraziamenti	237

Donne e sport: quando la legge non è uguale per tutti

Margherita Pittalis

*Avvocata, Professoressa Associata di Diritto Sportivo,
Università di Bologna*

1. Uno sguardo d'insieme

Lo sport è settore dominato per tradizione da figure maschili, sia in termini di partecipazione che di potere decisionale.

Proprio la disparità di genere nello sport è divenuta oggetto di ricerche da parte dell'EIGE, l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, che nel 2015 ha stilato un rapporto con i numeri della sproporzione tra uomini e donne negli ambienti federali e societari, nell'ambito dei *mass media* legati allo sport e all'interno degli staff tecnici.

I dati raccolti evidenziano chiaramente che le donne restano ai margini dei processi decisionali – aggirandosi mediamente la loro presenza attorno al 14% nelle posizioni di vertice delle confederazioni europee degli sport olimpici –, che la copertura mediatica delle competizioni femminili dista di gran lunga dall'attenzione riservata agli eventi sportivi che vedono uomini darsi battaglia, e che le giornaliste sportive sono nettamente in minoranza rispetto ai loro colleghi uomini (alle Olimpiadi di Londra, giornaliste e fotografe rasentavano il 15%). L'Istituto europeo ha inoltre posto l'accento sul fatto che la presenza di figure femminili in staff tecnici sia pressoché limitata agli sport praticati per la maggior parte da ragazze e sia altresì circoscritta al lavoro con donne, adolescenti o bambini che gareggiano a livello locale o regionale: poche sono le allenatrici che guidano squadre maschili e, ai livelli più alti, la percentuale delle donne allenatrici scende drasticamente.

Anche per quanto riguarda i numeri della pratica sportiva, la differenza di genere persiste; basti pensare che nella fascia tra i 15 e i 24

anni, il 74% dei ragazzi pratica sport, mentre solo il 55% delle loro coetanee lo fa. Tuttavia, non è da sottovalutare il fatto che la partecipazione delle donne all'attività ginnica sia in costante aumento: nel 1900 parteciparono alle Olimpiadi di Parigi solo 22 donne, mentre nel 2012, ai Giochi Olimpici di Londra, ogni disciplina sportiva ha visto gareggiare almeno un'atleta donna.

Non va poi sottaciuto che molte soddisfazioni a livello nazionale, soprattutto negli ultimi anni, sono arrivate da sportive: Valentina Vezzali, Francesca Schiavone, Sara Errani, Federica Pellegrini, Tania Cagnotto e, nelle recenti Olimpiadi Invernali di PyeongChang, Sofia Goggia e Arianna Fontana, le cui vittorie sono state esaltate anche dal Capo dello Stato: *“Mi accorgo – ha detto Mattarella in occasione della visita degli atleti olimpici al Quirinale – di avere ricordato tutte imprese femminili. È un bel dato – non me ne vogliano gli atleti uomini – che incoraggia le ragazze del nostro Paese a impegnarsi ancor di più”*.

Ma come impegnarsi ancora di più in un sistema che non riconosce il professionismo femminile? Per averne prova, passiamo in rassegna la L. n. 91/1981.

2. La legge sul professionismo sportivo, L. n. 91/1981

Il contenuto della legge – La legge sul professionismo sportivo, la L. n. 91/1981, è la disposizione cardine in materia di rapporti di lavoro tra sportivi e società. Modellato sulle esigenze del calcio, poiché in questo sport si avvertiva maggiormente l'esigenza di eliminare l'incertezza sulla qualificazione del rapporto di lavoro, ma poi esteso a qualsiasi altra disciplina sportiva, il dettato normativo in questione ha avuto senz'altro il principale merito di conferire, per la prima volta in Italia, natura di rapporto lavorativo alla prestazione degli sportivi professionisti – atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici – e, nello specifico, il rapporto tra gli atleti e le altre figure individuate dalla norma e le società è stato qualificato dal legislatore nazionale come subordinato, a conclusione di un *iter* parlamentare lungo e tormentato, che non ha tuttavia sopito le istan-

ze di chi riteneva maggiormente appropriato conferire carattere di autonomia al rapporto.

Attribuire la qualifica di prestazione lavorativa all'attività dello sportivo ha automaticamente comportato per il lavoratore, oltre alla sottoposizione ad obblighi, l'acquisizione di una serie di diritti per così dire di base, i quali si sostanziano nel diritto per lo sportivo subordinato di percepire periodicamente la retribuzione, il TFR a conclusione del rapporto lavorativo, i proventi derivanti dallo sfruttamento della sua immagine e nel diritto allo svolgimento prestazione lavorativa – strumento fondamentale nella tutela rispetto a condotte di *mobbing*. In virtù del rapporto contrattuale, il datore di lavoro deve altresì tutelare le condizioni di impiego del suo sottoposto in base all'art. 2087 c.c., che impone all'imprenditore di adottare tutte le misure necessarie a garantire la personalità morale e l'integrità fisica del lavoratore. I professionisti sportivi sono inoltre tutelati dalla previsione ex art. 4 della presente legge, la quale impone che il contratto individuale sia stipulato nel rispetto del contratto tipo predisposto dalla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento e dai rappresentanti delle categorie interessate e richiede altresì che il contratto sia depositato presso gli enti federali al fine di valutare sia la conformità dello stesso al contratto tipo sia la capacità della società di tenere fede agli impegni economici assunti.

Altra apprezzabile innovazione introdotta con la legge n. 91 è stata la predisposizione di un apparato di tutele – sanitarie, previdenziali, assistenziali – a favore dello sportivo, non dissimile da quanto previsto per i lavoratori degli altri settori: l'art. 7 della legge n. 91 impone alle società di sottoporre i propri atleti a controlli periodici e di aggiornare con cadenza almeno semestrale la scheda sanitaria appositamente istituita per ciascuno di essi, mentre la successiva norma vincola la società a stipulare polizze assicurative per i propri sportivi contro il rischio di morte e infortuni, obbligo reso successivamente facoltativo dal D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, che ha invece prescritto a tutti i professionisti sportivi, individualmente considerati, di assicurarsi. L'art. 9 della legge ha infine accordato l'estensione agli

sportivi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

I destinatari della legge – Le garanzie e i diritti fino ad ora elencati, tuttavia, non si estendono alla generalità degli sportivi poiché, come si evince dal titolo, la L. n. 91/1981 regola esclusivamente i rapporti tra società e sportivi professionisti. I professionisti vengono individuati in coloro che svolgono un'attività sportiva a titolo oneroso e con carattere di continuità, nell'ambito di discipline regolamentate dal CONI e qualificate come professionistiche dalle Federazioni Sportive Nazionali di riferimento, conformemente alle proprie normative e alle normative indirizzate dal CONI per la distinzione tra attività dilettantistica e professionistica. È dunque evidente che la determinazione del discrimine tra dilettantismo e professionismo sia affidata alle Federazioni, le quali hanno tracciato il confine tra dilettanti e professionisti sulla base di due direttive del CONI: un settore professionistico può essere istituito in quegli sport dotati di notevole rilevanza economica e nell'ambito di quelle attività riconosciute come professionistiche dalle Federazioni Internazionali. Ad oggi, un settore professionistico è presente solo all'interno di quattro Federazioni: FIGC, FIC (ciclismo), FIG (golf) e FIP (pallacanestro, ma limitatamente alla serie A1).

Gli esclusi e le escluse dalla sfera di applicazione della L. n. 91/1981 – Proprio l'ampia discrezionalità con cui è stato concesso alle Federazioni di determinare il confine tra professionisti e dilettanti è stata oggetto di critiche: uno dei difetti rilevati ai danni della L. n. 91/1981 è stata l'esclusione dalla sfera di applicazione della stessa, per via della mancata qualificazione federale della disciplina praticata quale professionistica, di tutta la gamma di quegli sportivi che non hanno la possibilità di essere considerati professionisti pur facendo del loro impegno sportivo il loro quotidiano impiego e la loro principale fonte di sostentamento (cd. professionisti di fatto). Non sono stati mai formalmente sportivi professionisti grandi del calibro di Alberto Tomba, Pietro Mennea, Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, né, nella maniera più assoluta, le atlete donne, dal momento che non è mai stato istituito

un settore professionistico nelle discipline femminili, di tal che tutte le sportive, anche le più vincenti, del presente o del passato sono da considerarsi formalmente dilettanti.

3. La condizione delle sportive

Non si esagera dunque a parlare di “dilettantismo imposto” alle sportive del nostro Paese, poiché queste, qualsiasi grande risultato saranno in grado di raggiungere, qualsiasi cospicuo premio riusciranno a vincere, resteranno (o almeno, al momento è così, ci auguriamo cambiamenti per il futuro) formalmente al pari di chi pratica sport per diletto. Tuttavia, le conseguenze dell’esclusione delle atlete dalla sfera di applicazione della L. n. 91/1981 non sono solo una questione di mera forma, ma soprattutto di sostanza, dal momento che nessuna sportiva potrà fruire delle garanzie e dei diritti tipici di un contratto di lavoro vero e proprio, né tantomeno delle tutele accordate dalla L. n. 91/1981.

L’attività femminile nello sport non viene infatti regolamentata per mezzo di un contratto di lavoro, ma tramite accordi privati, pratica che consente di utilizzare forme elastiche di retribuzione, camuffate da rimborsi spesa, e che obbliga altresì le interessate a rivolgersi caso per caso alla giustizia ordinaria, nella specie al giudice del lavoro, per ottenere una tutela delle proprie posizioni. In queste occasioni, non potendosi applicare in via analogica la L. n. 91/1981, il rapporto lavorativo deve essere “*qualificato di volta in volta, tenendo conto dei rilevatori di elaborazione giurisprudenziale, che consentono di ritenere subordinato il rapporto anche a prescindere dalla qualificazione contenuta nell’ingaggio*”: ad esempio, nel 2007 il giudice del lavoro ha riconosciuto natura subordinata al rapporto sorto tra la società A.D. Decimum Lazio e le giocatrici di calcio poiché, nonostante il loro contratto non fosse qualificato formalmente come di lavoro subordinato, esse erano assoggettate in via ricorrente al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, erano inserite nell’organizzazione, dovevano rispettare orari lavorativi e dare continuità alle prestazioni.

Il fatto che la L. n. 91/1981 non trovi applicazione nello sport femminile determina inoltre l'assenza di una tutela sanitaria da parte delle società nei confronti delle proprie tesserate. In proposito, la cestista della nazionale Lavina Santucci ha dichiarato: *“Noi viviamo una vita sportiva identica a quella degli atleti maschi, ma i nostri contratti sono solo degli accordi privati, che non ci tutelano da nessun punto di vista. Io, per esempio, mi sono infortunata al ginocchio e mi sono dovuta operare e riabilitare: ho dovuto fare tutto da sola, perché il mio contratto non mi dà un'assicurazione sanitaria.”* A ciò si aggiunga che le sportive non hanno alcuna garanzia ai fini pensionistici, poiché non sono tenute a versare contributi, che le atlete non trovano tutele dal punto di vista assicurativo e che in molte occasioni gli accordi privati fatti sottoscrivere dalle società includono vere e proprie clausole anti-gravidanza: se restano incinte, il contratto si risolve. Continua infatti la Santucci: *“È chiaramente specificato in questi accordi che sono due i motivi per cui possono cacciarti: se ti arrestano o se rimani incinta. Proprio la stessa cosa, vero?”*.

Infine, essendo formalmente dilettanti, le atlete sono soggette al vincolo sportivo, abolito solo per il settore professionistico e fortemente lesivo della libertà contrattuale degli atleti, i quali possono essere trasferiti o meno da una società all'altra senza la necessità del loro consenso.

In questa difficile situazione, le sportive italiane hanno cercato una parziale soluzione al problema nell'accesso alle forze dell'ordine: le atlete che fanno parte dei corpi militari statali si assicurano infatti uno stipendio, il diritto al TFR e alla pensione, sono tutelate durante la maternità e si garantiscono un futuro una volta conclusa la carriera agonistica. La militarizzazione dello sport è diventata una prassi sempre più consolidata, se si pensa che alle Olimpiadi londinesi del 2012, su 290 atleti, più della metà – 194 – erano carabinieri, finanziari, membri dell'esercito, della marina, dell'aeronautica militare, ecc.: nonostante garantisca un rimedio, seppur temporaneo, tale abitudine non deve tuttavia distogliere l'attenzione né dalla persistenza del problema delle minime tutele previste per le donne del mondo

dello sport né dal distorto uso dei fondi pubblici che questa pratica integra.

4. I principi violati; il principio di uguaglianza

Il divario di tutele tra atleti e atlete (ma anche, più in generale, tra professionisti e dilettanti), risulta molto ampio, sproporzionato e, ancora di più, illegittimo: evidente è infatti che il differente trattamento riservato agli attori e alle attrici del settore sportivo leda principi sanciti a livello nazionale e internazionale.

Appaiono innanzitutto violati i principi alla base della materia giuslavoristica, dal momento in cui le Federazioni – non senza una certa corresponsabilità del CONI – impediscono alle società sportive di stipulare contratti di lavoro a chi svolge come suo unico e principale mestiere quello dello sportivo, poiché formalmente non professionista: in una Repubblica fondata sul lavoro il contrasto è netto.

Risulta inoltre lesa il diritto alla salute che, pur essendo sancito a livello costituzionale dall'art. 32 della Carta fondamentale dello Stato, non trova margine di applicazione in questo contesto, ove le donne (e gli altri dilettanti, stragrande maggioranza della popolazione sportiva) non ottengono adeguate garanzie nello svolgimento di attività non esenti da potenziali fattori di rischio per la salute.

Ma il principio la cui violazione risulta più chiara e lampante di tutti, nella comparazione tra lo *status* di atleti di sesso maschile e femminile, è sicuramente il principio di eguaglianza, pregiudicato nella misura in cui le sportive, per il solo fatto di essere donne, sono escluse – senza sufficienti motivazioni o ragionevoli argomenti a supporto – dalla sfera di applicazione di una legge statale e sono costrette in uno spazio vuoto di diritto e di tutele, assenti tanto nella fase costitutiva del rapporto lavorativo quanto nelle fasi di esecuzione e conclusione dello stesso.

La legge n. 91 del 1981 si presenta quindi contraria a tutte le carte, le convenzioni e gli altri documenti in cui si propugna con

fermezza il principio di uguaglianza. *In primis*, viene violato l'art. 3 della nostra Carta Costituzionale, che recita: “*Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese*”.

Tra gli altri documenti, la maggior parte dei quali internazionali, con le cui statuizioni la situazione italiana confligge, troviamo:

- Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948), art. 2: “*Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità*”.
- Carta delle Nazioni Unite (1945, ratificata poi dall'Italia nel 1957), art. 1, comma 3: “*I fini delle Nazioni Unite sono [...] conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale, culturale od umanitario, e nel promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione*”.
- Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali – CEDU(1950), art. 14: “*Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione,*

le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione”.

- Carta Olimpica (1978): in apertura, il CIO afferma che *“Il Movimento Olimpico ha come scopo di contribuire alla costruzione di un mondo migliore e più pacifico educando la gioventù per mezzo dello sport, praticato senza discriminazioni di alcun genere e nello spirito olimpico, che esige mutua comprensione, spirito di amicizia, solidarietà e fairplay”*, quindi aggiunge che il CIO *“partecipa alle azioni in favore della pace, opera in vista della protezione dei diritti dei membri del Movimento Olimpico e agisce contro ogni forma di discriminazione che affetti il Movimento Olimpico”* e *“favorisce, con tutti i mezzi appropriati, la promozione delle donne nello sport ad ogni livello e in tutte le strutture, e in particolare modo negli organi esecutivi delle organizzazioni sportive nazionali e internazionali, per una rigorosa applicazione del principio di uguaglianza tra i sessi”*.
- CEDAW, Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna (1979, ratificata dall'Italia nel 1985): *“Ai fini della presente Convenzione, l'espressione “discriminazione contro le donne” indica ogni distinzione, esclusione o limitazione effettuata sulla base del sesso e che ha l'effetto o lo scopo di compromettere o nullificare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato civile e sulla base della parità dell'uomo e della donna, dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel settore politico, economico, sociale, culturale, civile, o in ogni altro settore”*. La Convenzione richiede quindi agli Stati firmatari di:
 - “a) iscrivere il principio dell'uguaglianza dell'uomo e della donna nella loro costituzione nazionale o in altra disposizione legislativa appropriata, se non lo hanno ancora fatto, e assicurare, mediante la legge ed altri mezzi appropriati, la realizzazione pratica di tale principio;*
 - b) adottare appropriate misure legislative e di altro tipo, comprese*

delle sanzioni ove opportuno, che vietino ogni discriminazione contro le donne;

c) instaurare una protezione giuridica dei diritti della donna in misura pari all'uomo e assicurare, attraverso i tribunali nazionali competenti ed altre istituzioni pubbliche, l'effettiva protezione delle donne da ogni atto discriminatorio;

d) astenersi dal compiere qualsiasi atto o pratica discriminatoria contro le donne e assicurare che le autorità e le istituzioni pubbliche agiscano in conformità a tale obbligo;

e) prendere ogni misura appropriata per eliminare la discriminazione contro le donne da parte di qualsivoglia persona, organizzazione o impresa;

f) prendere ogni misura appropriata, comprese disposizioni legislative, per modificare o abrogare leggi, regolamenti, consuetudini e pratiche esistenti che costituiscono una discriminazione contro le donne;

g) abrogare tutte le disposizioni penali nazionali che costituiscono discriminazione contro le donne.”

Oltre a confliggere con il contenuto dei documenti appena elencati, le previsioni di cui alla L. n. 91/1981 risultano contrarie anche ad alcune risoluzioni adottate nell'ultimo ventennio dal Parlamento Europeo:

- Risoluzione delle Donne nello Sport (1987), adottata a seguito della presentazione della “Carta dei Diritti delle Donne nello Sport” da parte della UISP agli organi comunitari nel 1985. Con tale comunicazione gli europarlamentari hanno inteso rivolgersi a Federazioni e organizzazioni che, a vario titolo, si occupano della promozione sportiva, richiedendo loro di impegnarsi a favore delle pari opportunità nello sport.
- Risoluzione del 5 giugno 2003, con cui il Parlamento ha richiesto, all'art. 27, agli Stati membri e al movimento sportivo in generale di “sopprimere la distinzione tra pratiche maschili e femminili nelle procedure di riconoscimento delle discipline di alto livello” e, all'art. 28, ha incentivato Federazioni Nazionali e relative auto-

rità di tutela “assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso allo statuto di atleta di alto livello, garantendo gli stessi diritti in termini di reddito, di condizioni di supporto e di allenamento, di assistenza medica, di accesso alle competizioni, di protezione sociale e di formazione professionale nonché di reinserimento sociale attivo al termine delle loro carriere sportive”. L’art. 29 ha inoltre chiesto “alle autorità governative e sportive di garantire l’eliminazione delle discriminazioni dirette e indirette di cui sono vittima le atlete nell’esercizio del loro lavoro”.

- Risoluzione dell’8 maggio 2008 sul Libro Bianco sullo Sport: successiva alla pubblicazione del Libro Bianco sullo Sport da parte della Commissione Europea nel 2007, con la presente il Parlamento ha spronato Stati Membri e organizzazioni sportive a combattere la discriminazione di genere nello sport, richiedendo loro la garanzia di una maggiore copertura mediatica degli eventi sportivi femminili e la valorizzazione dei successi delle sportive. Punto 2, parag. 17) Libro Bianco dello sport (2007): “Nel quadro della sua Tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010, la Commissione incoraggerà l’integrazione delle questioni di genere in tutte le sue attività relative allo sport, con un interesse specifico per l’accesso allo sport da parte delle donne immigrate e delle donne appartenenti a minoranze etniche, nonché per l’accesso delle donne alle posizioni decisionali nello sport e la copertura mediatica delle donne nello sport”.
- Carta europea dello sport, Rodi 13-15 maggio 1992, art. 4: “L’accesso agli impianti o alle attività sportive sarà garantito senza alcuna distinzione di sesso, razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche o qualsiasi altra opinione, origine nazionale o sociale, appartenenza ad una minoranza nazionale, ricchezza, nascita o qualsiasi altro status”.
- Codice europeo di etica sportiva, Rodi 13-15 maggio 1992, “Definizione del fair play – il gioco leale”, dove prevede che il fair play “...comprende la lotta contro l’imbroglio, contro le astuzie al limite della regola, la lotta al doping, alla violenza (sia fisica che verbale),

a molestie sessuali e abusi verso bambini, giovani o verso le donne, allo sfruttamento, alla disegualianza delle opportunità, alla commercializzazione eccessiva e alla corruzione”.

5. Un confronto tra l'Italia e alcuni altri Stati

Come abbiamo visto, nonostante molte dichiarazioni e documenti, tra cui anche la stessa Carta Fondamentale della nostra Repubblica, abbiano richiesto in tempi più o meno recenti, tutele uguali per tutti e abbiano prospettato l'esigenza di ridurre sempre più le differenze di genere in ogni campo o più specificatamente nello sport, l'Italia resta ancora ferma a 37 anni fa e nessun cambiamento è stato apportato alla L. n. 91/1981, pur non essendo mancate le proposte volte a migliorare la condizione delle sportive.

Dopo il tentativo finito nel nulla dell'ex fondista e deputata Manuela di Centa di istituire una cassa previdenziale a sostegno della maternità delle sportive, altre due proposte di legge sono state sottoposte al Parlamento, ma in entrambi i casi si è concluso con un nulla di fatto.

Il 6 novembre 2014 è stata sottoposta al vaglio della Camera dei Deputati una proposta che suggeriva, a seguito della presa di coscienza del fatto che è compito dello Stato garantire la pari opportunità nella pratica sportiva, quindi riconoscere allo sport praticato dai due sessi parità di valore, di modificare l'art. 2 della L. n. 91/1981, aggiungendo che le Federazioni avrebbero potuto istituire settori professionistici non solo in base alle direttive CONI, ma tenendo altresì in considerazione *“i principi di pari opportunità tra donne e uomini sanciti dalla Costituzione”*. Si proponeva inoltre di prevedere che le società sportive procedessero all'affiliazione alle Federazioni sia delle società maschili che di quelle femminili.

Ulteriore e ultima proposta in materia è stata avanzata davanti al Senato nel luglio 2015, occasione in cui è stato suggerito di riferirsi esplicitamente alle donne nell'individuazione dei destinatari della norma: *“sono sportivi professionisti gli atleti e le atlete, gli allenatori e le allenatrici, i direttori e le direttrici tecnico-sportivi ed i preparatori e*

le preparatrici atletici". Veniva inoltre proposto di aggiungere all'art. 2 della legge tale frase: "qualunque sia la disciplina sportiva regolamentata dal CONI, è vietata qualsiasi discriminazione da parte delle Federazioni sportive nazionali per quanto riguarda la qualificazione del professionismo sportivo in ambito femminile e maschile".

La L. n. 91/1981 è rimasta dunque invariata, ma segnaliamo che nell'ambito della Legge di Bilancio 2018, sono state proposte dal Ministro dello Sport Lotti misure per potenziare il movimento sportivo italiano e che è stato istituito, dopo il tentativo fallito dalla Di Centa, un fondo *ad hoc*¹¹ a sostegno della maternità delle atlete non professioniste, dato che molto raramente queste raggiungono l'indipendenza economica.

Se la situazione nel nostro Paese è rimasta pressoché immobile, sono state introdotte in altri Stati importanti novità, capaci di migliorare sensibilmente le condizioni delle sportive e, di conseguenza, di attirare numerose sportive italiane all'estero: a titolo esemplificativo, in Francia, la Federazione Nazionale di Calcio ha aperto al professionismo femminile e tutte le giocatrici della Division 1 Fèminine sono professioniste, al pari dei colleghi uomini. In terra francese si è poi diffusa l'usanza di individuare nei regolamenti federali un numero minimo di quote rosa all'interno di Federazioni, Leghe e società sportive; questa pratica si è diffusa anche in Germania, Inghilterra, Svezia, Finlandia e Norvegia, dove il governo ha fissato inoltre la parità di salario tra calciatori e calciatrici (mentre in Italia le sportive guadagnano in media il 30% dei compensi dei colleghi uomini).

La Polonia ha invece assicurato a partire dal 2005 la percezione di uno stipendio pieno durante i mesi di gravidanza e di uno stipendio dimezzato durante i primi sei mesi di vita del neonato, mentre in Ungheria ai quotidiani locali è stato imposto di dedicare uno spazio agli sport femminili.

¹¹ Per completezza si veda quanto scrive la deputata Laura Coccia nella sua relazione del 15 marzo 2018.

6. Conclusioni

Lo *status* cui oggi sono costrette le donne che dedicano la propria vita allo sport appare, alla luce di quanto esposto fino ad ora, innanzitutto inadeguato, in ragione delle esigenze di tutela richieste dalla pratica sportiva e dal fatto che un'occupazione di tale tipo sia da equiparare necessariamente ad un impiego lavorativo, ma soprattutto illegittimo nella misura in cui vengono vessati diritti fondamentali quali il diritto alla salute e il diritto di tutti i cittadini di vedersi riconosciuta pari considerazione e pari dignità sociale: ciò richiede allo Stato non solo di imporre leggi che siano uguali, ma anche di garantire nei fatti tale eguaglianza di genere, che altrimenti rischia di divenire (o rimanere) un diritto solo sulla carta, privo di significato e vuoto di contenuto nella realtà delle cose.

La situazione attuale è probabilmente retaggio di una mentalità arretrata e ricca di pregiudizi, in cui le donne che praticano attività sportive sono considerate troppo maschiline e poco femminili (gli uomini che non seguono o non praticano alcuno sport, al contrario, sono visti come poco virili), magari inferiori e meno capaci degli uomini, o anche solamente artefici di uno spettacolo sportivo poco divertente e non degno di grande interesse. Oltre a toccare nel profondo la sensibilità e la femminilità delle sportive, simili circostanze non fanno altro che mortificare l'impegno, sminuire gli sforzi e i sacrifici e avvilire i successi delle nostre sportive. Se però è ancora – sia pur a fatica – comprensibile che un pensiero del genere sia condiviso da alcuni dei nostri concittadini, non è ammissibile che lo stesso si trasformi in una discriminazione a livello di legge statale, per di più in contrasto con i principi che hanno ispirato la nostra Repubblica e che sono alla base di qualsiasi società moderna e progressista.

Non possiamo inoltre accettare che una discriminazione così pesante tra uomini e donne nasca proprio dallo sport, ossia da un

mondo che, al contrario, dovrebbe essere utilizzato per garantire lo sviluppo di capacità interrelazionali, di *leadership*, di autocontrollo e di autostima, e che potrebbe essere agevolmente sfruttato in maniera strategica per ridurre le discriminazioni, grazie ai suoi valori costitutivi più caratteristici, come il *fair play* e il lavoro di squadra: negli sport di gruppo emerge infatti con chiarezza l'idea che ogni elemento è differente ma fondamentale nel raggiungimento dell'obiettivo collettivo, e che la diversità è sia un'esigenza che una risorsa.